



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 35 / 2018

COMUNE DI VIESTE - LUNGOMARE EUROPA SEGNALAZIONE PERICOLO PER LA BALNEAZIONE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

- VISTA:** la Relazione di Servizio n. 260 in data 30/07/2018 del proprio personale dipendente con la quale è stata segnalata un'insidia per la balneazione (fusto metallico di colore rosso), innanzi lo stabilimento balneare "Vela Velo", sottacqua, a circa 15 metri dalla battigia;
- RILEVATO:** che suddetto fusto metallico costituisce un concreto pericolo per l'incolumità dei bagnanti, con particolare riferimento di quelli che provengono dallo stabilimento balneare "Vela Velo";
- RITENUTO NECESSARIO:** rendere nota suddetta insidia al fine di scongiurare ogni possibile incidente e quindi vietare la balneazione nelle immediate vicinanze;
- VISTI:** gli artt. 17, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Art. 1

(Tutela della sicurezza della balneazione)

1. Nelle more del relativo recupero e smaltimento, a tutela della pubblica incolumità, il titolare dello stabilimento balneare "Vela Velo" dovrà segnalare la presenza del fusto metallico ubicato sottacqua innanzi la propria concessione demaniale con apposita boa rossa.
2. E' vietata la balneazione entro 5 metri da suddetta boa rossa.

Art. 2

(Pubblicità del divieto)

1. Il titolare dello stabilimento balneare "Vela Velo" dovrà apporre a terra, in luogo ben visibile, appositi cartelli monitori - anche in più lingue - che pubblicizzino l'insidia presente in mare nonché i divieti imposti dalla presente ordinanza.
2. Gli addetti al servizio di salvamento del medesimo stabilimento balneare assicurino un'adeguata opera di informazione ai bagnanti.

Art. 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1164 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 31 luglio 2017 8

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI